

# DIRITTO AGROALIMENTARE

Il ruolo dell'Informazione

## ART. 34 TFUE:

sono vietate tra gli stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione nonché qualsiasi altra misura ad effetto equivalente

**Sentenza della Corte di Giustizia  
Dassonville, 11 luglio 1974, C-8/74:**

'Ogni normativa commerciale degli stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative. Finché non sarà stato istituito un regime comunitario che garantisca ai consumatori l'autenticità della denominazione di origine di un prodotto, gli stati membri che intendano adottare provvedimenti contro comportamenti sleali in tale settore possono farlo a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e che non siano utilizzati ai fini d'una discriminazione arbitraria o d'una restrizione dissimulata al commercio tra gli stati membri'

**Sentenza della Corte di Giustizia Cassis de Dijon, 20 febbraio 1979, C-120/78:**

'In mancanza di una normativa comune, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori'

# TEMPERAMENTI AL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

- ▶ La clausola di salvaguardia (art. 36 TFUE): Le disposizioni degli articoli 34 (il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e misure ad effetto equivalente) e 35 (il divieto di restrizioni quantitative all'esportazione e misure ad effetto equivalente) lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri'

# TEMPERAMENTI AL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

- ▶ Sentenza Smanor (14 luglio 1988, C-298/1987): 'L'articolo 30 del trattato osta a che uno stato membro applichi alle merci importate da un altro stato membro, ove esse sono legalmente prodotte e messe in commercio, una normativa nazionale che riservi il diritto di usare la denominazione yogurt agli yogurt freschi, ad esclusione di quelli surgelati, qualora le caratteristiche di questi non siano sostanzialmente diverse da quelle del prodotto fresco e un'adeguata etichettatura, con l'indicazione della data limite per la vendita o per il consumo, basti per garantire al consumatore una corretta informazione'.

# TEMPERAMENTI AL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

- ▶ Comunicazione della Commissione europea (GUCE C. 270 del 1991) sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari: uno stato membro importatore può 1) mantenere la stessa denominazione con cui il prodotto importato è legalmente commercializzato nel paese di provenienza; 2) attribuire al prodotto importato il nome con cui prodotti simili vengono commercializzati entro i suoi confini; 3) utilizzare ambedue le denominazioni merceologiche; 4) laddove la denominazione legale propria del paese di origine si discosti in modo considerevole dalle qualità che nel paese di importazione sono tradizionalmente associate a quel nome, lo stato importatore può attribuire al prodotto un nome diverso.

## LA SITUAZIONE ATTUALE

### Art. 17 par. 3 Reg. 1169/2011:

'In casi eccezionali, la denominazione dell'alimento nello stato membro di produzione non è utilizzata nello stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 (n.d.a. il par. 2 prevede che, nelle ipotesi in cui vi è un rischio di confusione per le denominazioni alimentari, il prodotto deve essere accompagnato nel paese di commercializzazione da altre informazioni descrittive) non è sufficiente a garantire, nello stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta per i consumatori'.

## ARTICOLO 13 REG. 1151/2012: PROTEZIONE

### 1. I nomi registrati sono protetti contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione (..) b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

### 2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.

3. **Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni**



# ART. 7 Reg. 1151 del 2012

## IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

- ▶ il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;
- ▶ la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
- ▶ la definizione della zona geografica delimitata;
- ▶ gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata;
- ▶ la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento;
- ▶ gli elementi che stabiliscono: i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico o ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica
- ▶ il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici; h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione'.



# ART. 9 REG. 1169/2011

## LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA

- ▶ La denominazione dell'alimento;
- ▶ l'elenco degli ingredienti;
- ▶ qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- ▶ la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- ▶ la quantità netta dell'alimento;
- ▶ il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- ▶ le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- ▶ il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- ▶ il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;
- ▶ le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- ▶ per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- ▶ l) una dichiarazione nutrizionale.

# IL MADE IN

NON SI TRATTA DI UN MARCHIO, BENSÌ DI UN VALORE

- Accordo internazionale di Madrid (14 aprile 1891);
  - D.P.R. n. 656/1968 di attuazione dell'Accordo di Madrid;
  - il Codice Doganale Comunitario (Reg. 2913/1992);
  - art. 517 cp;
  - art. 4, comma 49 della L. n. 350/2003;
  - Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005.
- l'origine di una merce consiste nel luogo della sua materiale fabbricazione, mentre la provenienza di un prodotto attiene alla sfera personale dell'imprenditore;
  - la Corte di Cassazione ha conseguentemente distinto tra il 'marchio' di un prodotto, che l'imprenditore può apporre ovunque produca la merce, e il segno 'Made in', che deve indicare il luogo di fabbricazione della merce, secondo la normativa europea dell'origine.

## **ART. 26 REG. 1169/2011**

### **PAESE DI ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA**

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

- a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nel l'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
- b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI. L'applicazione della presente lettera è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

# DIRITTO AGROALIMENTARE

La sicurezza alimentare

# OGGETTO DELLA DISCIPLINA

## Art. 2 Reg. n. 178/2002: definizione di alimento.

Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani.

## Art. 3 n. 4 Reg. n. 178/2002: nozione di mangime.

Qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.

**Art. 14 Reg. n. 178/2002:**

requisiti di sicurezza degli alimenti.

Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. Gli alimenti sono considerati a rischio nei seguenti casi: a) se sono dannosi per la salute b) se sono inadatti al consumo umano.

**Art. 3 n. 14 Reg. n.**

**178/2002: nozione di pericolo.**

Agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime o condizione in cui un alimento o mangime si trova in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute.

**Art. 3 n. 9 Reg. n. 178/2002:**

**nozione di rischio.**

Funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo.

# L'ANALISI DEL RISCHIO ALIMENTARE

## ART. 6 - comma I

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, la legislazione alimentare si basa sull'analisi del rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento.

- ▶ **Comma II:** La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente.
- ▶ **Comma III:** La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in particolare dei pareri dell'Autorità di cui all'articolo 22, nonché di altri aspetti, se pertinenti, e del principio di precauzione laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali in materia di legislazione alimentare di cui all'articolo 5.



## ART. 22 REG. 178/2002 FUNZIONE DELL'EFSA

E' istituita un'Autorità europea per la sicurezza alimentare. L'Autorità offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della Comunità in tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Essa fornisce informazioni indipendenti su tutte le materie che rientrano in detti campi e comunica i rischi.

## ART. 7 REG. 178/2002 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

## GLI OGM IL DIBATTITO IN ITALIA

**Art. 1 DM 12 luglio 2013:** 'la coltivazione di varietà di MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate è vietata nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 54 Reg. 178/2002 (Misure urgenti in materia di sicurezza alimentare)'

**Art. 1 DM 22 gennaio 2015:**  
'Il divieto di coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente, di cui al decreto interministeriale 12 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 10 agosto 2013, rimane in vigore nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 54 co. 3 del Reg. 178/2002'.

# GLI OGM

## IL DIBATTITO IN ITALIA

### RICORSI AMMINISTRATIVI

- ▶ Ricorso FIDENATO ad oggetto l'impugnativa del DM 12 luglio 2013, al fine di coltivare MON810;
- ▶ Ricorso LIBERA ad oggetto l'impugnativa del DM 12 luglio 2013, al fine di coltivare MON810.

### TAR LAZIO 4410-4411/2014

- ▶ 'l'autorizzazione rilasciata nel 1998 a Monsanto dalla Commissione europea, si basava su una normativa superata da quella attualmente in vigore';
- ▶ 'l'impasse è avvalorata dalla circostanza che l'EFSA, se nel 2009 aveva dato parere positivo, tuttavia successivamente si era pronunciata diversamente, tenendo conto anche di altri aspetti del rischio ambientale non considerati nel parere del 2009';
- ▶ 'dal principio di precauzione discende che, quando sussistono incertezze riguardo l'esistenza o la portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano dimostrate esaurientemente la realtà e la gravità di tali rischi'

# GLI OGM IL DIBATTITO IN ITALIA

## CONSIGLIO DI STATO 4252/2014

- ▶ 'Dall'art. 54 del Reg. 178/2002, si evince che, qualora la Commissione non abbia adottato le misure urgenti richieste, lo stato membro può adottarle a titolo provvisorio, informandone subito gli altri stati membri e la Commissione. Queste misure sono, appunto, provvisorie, nel senso che la loro efficacia dura fino all'adozione delle misure comunitarie'.
- ▶ 'Va riconosciuto che l'EFSA non ha suggerito di intervenire sull'autorizzazione del mais MON 810, in relazione ai rischi connessi alla coltivazione. Nessuna presa di posizione esplicitamente negativa sulla perdurante efficacia dell'autorizzazione è rinvenibile in detti pareri. Tuttavia, l'art. 34 reg. 1829 non stabilisce un percorso conoscitivo e valutativo obbligato'. I pareri dell'EFSA sono un indice di rischio, ma non l'unico.
- ▶ 'Non è particolarmente rilevante individuare i motivi per i quali l'iter di verifica e valutazione dell'autorizzazione si sia bloccato. In ogni caso non sembrano estranee allo stallo considerazioni concernenti il rischio.'
- ▶ Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso.

# GLI OGM

## IL DIBATTITO IN EUROPA

### Direttiva(UE) 2015/412 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2015 di modifica della direttiva 2001/18/CE

- Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione.
- ▶ Se non è stata presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o se il notificante/ richiedente ha confermato l'ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale, uno Stato membro può adottare misure che limitano o vietano in tutto il suo territorio o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003, a condizione che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a: obiettivi di politica ambientale; pianificazione urbana e territoriale; uso del suolo; impatti socio-economici; esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26 bis; obiettivi di politica agricola; ordine pubblico.